

# Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**  
condirettore **Mario D'Andria**  
LVI - gennaio 2016, n° 01

01

20  
16

| **estratto**

I NUOVI REATI AMBIENTALI E LA  
RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI  
COLLETTIVI: UNA GRANDE ASPETTATIVA  
PARZIALMENTE DELUSA

*di* **Giuseppe Amarelli**

## 63 I NUOVI REATI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI COLLETTIVI: UNA GRANDE ASPETTATIVA PARZIALMENTE DELUSA

### *New Environmental Crimes and the Responsibility of Collective Entities: Great Expectations Disappointment In Part*

La l. n. 68/2015, con cui è stata profondamente riscritta la disciplina penale posta a tutela dell'ambiente, ha avuto – tra le altre cose – il merito di risolvere uno dei principali difetti congeniti della c.d. parte speciale del d.lg. n. 231/2001, estendendo la responsabilità degli enti anche ai più gravi delitti ambientali introdotti contestualmente negli artt. 452-*bis* ss. c.p. In passato, il legislatore si era limitato nel 2011 a prevedere nell'art. 25-*undecies* d.lg. n. 231/2001 la responsabilità delle persone giuridiche unicamente per taluni eco-reati secondari di natura contravvenzionale, dimenticando i fatti di disastro ambientale e di inquinamento idrico e stimolando così nella giurisprudenza di merito la ricerca di soluzioni ermeneutiche creative poi censurate dalla suprema Corte nella nota decisione del 2014 relativa alla vicenda ILVA. Tuttavia, nonostante i buoni propositi, la nuova formulazione dell'art. 25-*undecies* d.lg. n. 231/2001 presenta delle lacune e delle imprecisioni di non poco momento che generano problemi applicativi estremamente complessi ed inducono ad auspicare un intervento correttivo del legislatore.

*Environmental crimes system has been thoroughly changed by law 68/2015. One of the most important innovations deals with the introduction of criminal liability for corporations involved in severe environmental crimes enacted by law 68/2015. Before of this innovation, corporations could be responsible only for lesser environmental crimes: environmental disaster and massive pollution were not considered corporations crimes, in spite of judicial attempts of creative interpretations of law, banned by supreme Court of Cassation (ILVA case). However, such appreciable innovation is creating thorny issues in courtrooms, so that further legislative innovations are to be demanded.*

*(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)*

di **Giuseppe Amarelli**

*Ricercatore di Diritto penale - Università degli studi di Napoli Federico II*

**Sommario** 1. Introduzione. — 2. Il primo insoddisfacente passo verso l'introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto della 231: il d.lg. n. 121/2011 e l'inserimento dell'art. 25-*undecies*. — 3. I tentativi intermedi della giurisprudenza di colmare la lacuna: la vicenda ILVA ed il ricorso all'art. 416 c.p. — 4. La tappa definitiva (?): la l. n. 68/2015 e l'ampliamento dell'art. 25-*undecies* d.lg. n. 231/2001 al disastro e all'inquinamento ambientale. — 5. I limiti di alcune opzioni politico-criminali: a) il mancato richiamo dell'art. 452-*ter* c.p. — 5.1. (*Segue...*) b) l'equiparazione delle sanzioni per il disastro e l'inquinamento colposi. — 5.2. (*Segue...*) c) l'irragionevole richiamo dell'art. 452-*octies* c.p. — 6. Conclusioni.

## 1. INTRODUZIONE

Sono stati necessari circa quindici anni, diversi disegni di legge e due interventi espliciti del legislatore per vedere finalmente colmata una delle lacune maggiormente significative ed incomprensibili della c.d. 'parte speciale' del sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche delineato dal d.lg. n. 231/2001, quella concernente i più gravi delitti ambientali <sup>(1)</sup>.

Le cause di questo ragguardevole ritardo sono da rinvenire, prevalentemente, in un difetto congenito e strutturale della disciplina originaria della responsabilità degli enti, vale a dire nella scelta compiuta in principio dal legislatore di non prevedere l'applicabilità della nuova normativa in maniera indistinta per tutti i fatti già considerati dall'ordinamento penalmente rilevanti, ma solo per alcuni espressamente individuati nel nuovo testo legislativo.

Com'è noto, infatti, nel decreto n. 231/2001 si è preferito non ricalcare l'esempio del *code penale* francese del 1994 (ulteriormente affinato nel 2004) che, affidandosi al criterio della *Natur der Sache*, ha introdotto la responsabilità penale delle persone giuridiche senza limiti espliciti di sorta, rimettendo di fatto la selezione del suo ambito di operatività, oltre che ad eventuali esplicite esclusioni da parte del legislatore, al riscontro della oggettiva incompatibilità con talune fattispecie che, in ragione delle loro peculiari caratteristiche fenomenologiche, non possono essere mai compiute nell'interesse o vantaggio di una società (si pensi per tutti ai delitti di matrice sessuale) <sup>(2)</sup>. Al contrario, si è deciso di circoscrivere preliminarmente il raggio d'azione della nuova tipologia di responsabilità 'penale', procedendo all'elencazione tassativa ed esplicita del ristretto novero di fattispecie incriminatrici da cui può scaturire una responsabilità 'penale' per il soggetto collettivo <sup>(3)</sup>.

Ad essere più precisi, a generare il problema non è stata tanto la decisione di seguire in questa innovativa strategia politico-criminale un criterio di costruzione del catalogo dei reati-presupposto analitico e tassativo – scelta di per sé, anzi, maggiormente rispettosa dei principi di legalità, *extrema ratio*, ragionevolezza e proporzionalità delle pene e delle istanze garantiste ad essi sottese –, quanto, piuttosto, quella successiva adottata in modo estemporaneo, autonomo e decisamente censurabile dall'Esecutivo in sede di definitiva approvazione dello schema di disegno di decreto legislativo e diretta a decurtare il novero delle fattispecie-presupposto

---

<sup>(1)</sup> I problemi generati dalle lacune lasciate dal legislatore nella parte speciale del d.lg. n. 231/2001 sono stati prontamente evidenziati sin da subito da DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 657 ss.; CARMONA, *La responsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto*, *ivi*, 2003, p. 995 ss.; *Id.*, *La responsabilità amministrativa degli enti: reati presupposto e modelli di organizzazione*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, p. 199 ss.

<sup>(2)</sup> Sulla peculiare disciplina della responsabilità degli enti introdotta nell'art. 121-2 del codice penale francese si rinvia ai contributi di PRADEL, *La responsabilité des personnes morales en France*, p. 71 ss. e DUCOULOUX - FAVARD, *Un primo tentativo di comparazione della responsabilità penale delle persone giuridiche francese con la cosiddetta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche italiana*, p. 89 ss., in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, a cura di Palazzo, Cedam, 2003. Da ultimo, per un'aggiornata indagine sul tema si veda SAINT PAU, *La responsabilité pénale des personnes morales*, Dalloz, 2014; G. GUIDICELLI DELAGE - S. MANACORDA, *La responsabilité pénale des personnes morales: perspective européennes et internationales*, Société de législation comparée, 2013.

<sup>(3)</sup> Sui possibili, diversi, criteri utilizzabili per individuare l'ambito di operatività oggettivo del sistema della responsabilità 'penale' delle persone giuridiche si rinvia a PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di GIARDA - SEMINARA, Cedam, 2002, p. 65 ss.

individuare dall'art. 11 della legge delega n. 300 del 2000 di forgia parlamentare, espungendo quelle più importanti per l'implementazione della riforma <sup>(4)</sup>.

La 'parte speciale' approntata nella bozza di d.lg. pronta per essere approvata nel marzo del 2001 ricalcava, infatti, in maniera puntuale tutte le scelte già espresse dalle Camere, dopo un'attenta ponderazione, nella legge n. 300/2000 alle lettere *a), b), c), d)* dell'art. 11, non disattendendone alcuna. La sua struttura si presentava, dunque, abbastanza complessa ed articolata in quanto era suddivisa in ben sedici autonome fattispecie, agganciando così la responsabilità delle persone giuridiche alla commissione di alcuni dei più rilevanti delitti d'impresa: i reati di corruzione, concussione e frode (artt. 24 e 25), gli unici poi 'salvati' dal governo; i reati contro l'incolumità pubblica (art. 26 *Reati previsti dal titolo VI del titolo II del codice penale*); i reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 27 *Omicidio colposo e lesioni colpose*); i reati contro l'ambiente ed il territorio (artt. 28 *Reati in materia di impiego dell'energia nucleare*, 29 *Reati in materia di radiazioni ionizzanti*, 30 *Reati in materia dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*, 31 *Reati in materia di inquinamento atmosferico*, 32 *Reati in materia di pesca marittima*, 33 *Reati in materia di difesa del mare*, 34 *Reati in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*, 35 *Reati in materia di prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*, 36 *Reati in materia di utilizzazione di fanghi in agricoltura* e 37 *Reati in materia di rifiuti*); i reati contro l'urbanistica ed il paesaggio (artt. 38 *Reati in materia di edilizia*, 39 *Reati in materia di aree protette e di beni culturali e ambientali*) <sup>(5)</sup>.

Fu solo al momento del varo definitivo del decreto che, in ragione delle forti pressioni esercitate in periodo pre-elettorale da alcune parti politiche e *lobbies* economiche, soprattutto da Confindustria, il legislatore ha proceduto all'improvviso ridimensionamento della parte speciale del decreto, sopprimendo con motivazioni tutt'altro che irresistibili la maggior parte dei reati ascrivibili alla politica di impresa e alla c.d. 'criminalità economica' <sup>(6)</sup>, tra cui anche i

---

<sup>(4)</sup> In argomento, si veda PIERGALLINI, *Il sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1353 ss.; nonché, sia consentito, rinviare al nostro 'Crisi' del diritto penale e prospettive di riforma. *La responsabilità (penale?) delle persone giuridiche, in Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia: depenalizzazione e problemi di effettività*, a cura di De Vita, Jovene, 2002, p. 386 ss.

<sup>(5)</sup> Va detto per inciso che anche questo elenco, però, per quanto ampio, risultava pur sempre incompleto, dal momento che non comprendeva al suo interno le forme più eclatanti di manifestazione della criminalità degli enti, vale a dire i reati societari ed i reati tributari. Alcune di queste lacune, come quella relativa ai reati societari, sono state colmate nel giro di poco tempo dal legislatore (si pensi al d.lg. n. 61/2002 che, oltre a riformare l'intero comparto dei reati societari, ha anche disposto il loro inserimento nella c.d. parte speciale del d.lg. n. 231/2001); altre, invece, come quella inerente ai delitti tributari, hanno continuato (e continuano ancora oggi) inspiegabilmente e problematicamente a permanere.

Le ragioni della necessità di inserire anche i reati fiscali nel catalogo dei delitti-presupposto del d.lg. n. 231/2001 sono state evidenziate da DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, in *www.penalecontemporaneo.it*. Da ultimo, sono state implicitamente ribadite dalla pronuncia delle Sezioni unite relativa alla confisca per equivalente per i reati tributari: Sez. un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, in *Le Società*, 2014, p. 859 ss. con nota di BORSARI, *Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un'occasione perduta dalle Sezioni Unite*. In argomento, si veda anche MUCCIARELLI - PALIERO, *Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *www.penalecontemporaneo.it*; DELL'OSSO, *Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: le Sezioni Unite innovano ma non convincono*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, p. 401.

<sup>(6)</sup> La *Relazione al d.lgs. n. 231/2001*, in *www.giustizia.it*, p. 32, fonda la scelta dello stralcio della maggior parte delle fattispecie su un argomento piuttosto debole quale quello della natura contrastante degli ordini del giorno approvati dalla Camera e dal Senato «proprio sul versante dell'ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la respon-

delitti in materia di ambiente ed incolumità pubblica, che, invece, ne costituivano l'ossatura principale <sup>(7)</sup>.

Questa inversione di rotta operata in sede di conversione della legge delega di origine parlamentare dal Governo – oltre a far sorgere più di un dubbio circa la sua legittimità costituzionale rispetto al principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost., *sub specie* riserva di legge, che vorrebbe attribuito al Parlamento il monopolio esclusivo nella selezione dei fatti penalmente rilevanti e delle relative sanzioni, escludendo *par contre* scelte politico-criminali operate dalla sola maggioranza governativa senza un adeguato controllo democratico <sup>(8)</sup> – produsse come conseguenza più immediata e concreta un vistoso sbilanciamento e depotenziamento dell'intera riforma del 2001. L'originaria ed ambiziosa versione della 'parte speciale', all'esito di una decisione marcatamente compromissoria dell'Esecutivo <sup>(9)</sup>, risultò fortemente ridimensionata rispetto a quella concepita dalla legge delega e del tutto sproporzionata se rapportata alla correlata e ben più articolata 'parte generale', incidendo peraltro in maniera rilevantissima sulla sua possibile applicazione: essa, infatti, finì con l'essere composta unicamente da due articoli, gli artt. 24 e 25, che a loro volta racchiudevano solamente poche fattispecie incriminatrici ascrivibili all'ampio *genus* della criminalità di impresa, segnatamente quelle in materia di corruzione e frodi ai danni degli enti pubblici, lasciando al contrario fuori la maggior parte e, per giunta, le più significative.

L'esito di quella opzione è stato duplice: nel breve periodo, ha dato vita, più o meno consapevolmente, ad un sistema rivoluzionario sulla carta ma sostanzialmente ineffettivo nella prassi, in quanto incapace di trovare una pronta e diffusa applicazione nelle aule di giustizia a causa dell'esiguo numero di reati a cui era ancorato ed alla loro bassa incidenza statistica rispetto ad altri illeciti penali di ben più frequente commissione nell'ambito delle attività di impresa. Nel lungo periodo, invece, ha plasmato una parte speciale 'a formazione progressiva' che si è andata estendendo nel corso del tempo in maniera disorganica, episodica e casuale, seguendo le contingenze politico-criminali del momento piuttosto che un precosti-

---

sabilità amministrativa degli enti». Questo fattore sarebbe dirimente per il Governo per «attestarsi su una posizione minimalista, che coincide con quella dell'ordine del giorno votato alla Camera». A ciò poi si aggiungeva il fatto che secondo l'Esecutivo la soluzione minimalista coincideva con lo scopo della legge delega che era quello di ratificare le Convenzioni PIF e OCSE che riguardavano solo i reati contro gli interessi economici e finanziari dell'Unione. Sul punto sia consentito rinviare al nostro *'Crisi del diritto penale e prospettive di riforma*, cit., p. 293 ss.

<sup>(7)</sup> Cfr. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio*, cit., p. 1356, dove l'Autore osserva che «ad indagare più a fondo, non si fa fatica a scoprire come la scelta riveli un retroterra ideologico più complesso e, soprattutto, meno nobile. Lo schema di decreto legislativo, elaborato in larga parte da una Commissione ministeriale, fu varato (e diramato) dal Ministero della giustizia nel marzo 2001, vale a dire alle porte della campagna elettorale. Il Consiglio dei Ministri ne rinviò tuttavia l'esame più volte, a causa delle resistenze manifestate dal Ministero dell'industria e, soprattutto, da Confindustria. Sta di fatto che dal testo approvato nella seduta del 2 maggio 2001 furono espunti i reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, quelli legati all'infortunistica del lavoro, nonché la disciplina relativa agli effetti civili conseguenti alla responsabilità degli enti».

<sup>(8)</sup> Per una penetrante critica nei confronti del ricorso alla legislazione delegata in materia penale si rinvia per tutti a MARINUCCI - DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffrè, 1999, p. 163 ss.; CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge*, ESI, 2012, spec. p. 342 ss.

<sup>(9)</sup> Per tali ragioni la novella può essere ascritta al *genus* delle c.d. 'leggi compromesso'; su tale nozione cfr. AMELUNG, *Stafrechts-wissenschaft und Strafgesetzgebung*, in *ZStW*, 1980, p. 51 ss. Più in generale, sulle dinamiche che condizionano l'agire politico-criminale del legislatore e sull'incidenza del consenso sociale sul diritto penale si rinvia a PALIERO, *Consenso sociale e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, p. 872 ss.

tuito e coerente disegno riformistico di ampio respiro <sup>(10)</sup>. Il numero eccessivamente ridotto delle fattispecie-presupposto che costituiva la parte speciale originaria e che si era rivelato palesemente asimmetrico e sproporzionato per difetto rispetto all'ambiziosa e innovativa parte generale <sup>(11)</sup> è stato infatti successivamente integrato di continuo dal legislatore tutte le volte in cui negli ultimi anni ha proceduto a riforme settoriali di altri ambiti del diritto penale rispetto ai quali ha avvertito l'esigenza, più o meno fondata, di procedere anche alla introduzione della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Sicuramente, una delle 'lacune derivate' <sup>(12)</sup> più evidenti e preoccupanti della parte speciale del d.lg. n. 231/2001 che continuavano a restare scoperte anche dopo alcune fondamentali tappe evolutive raggiunte faticosamente negli ultimi anni – come quelle che, ad esempio, hanno portato all'inserimento al suo interno dei reati societari e, soprattutto, in materia di sicurezza sul lavoro <sup>(13)</sup> – era quella concernente i reati ambientali e contro l'incolumità pubblica <sup>(14)</sup>.

Nonostante le tante e frequenti sollecitazioni il legislatore è, infatti, per lungo tempo rimasto inerte rispetto a questa 'domanda di pena' per gli enti collettivi, preferendo procedere

---

<sup>(10)</sup> DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, cit., p. 658.

<sup>(11)</sup> Sulla sproporzione tra Parte generale e Parte speciale cfr. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la parte generale e la parte speciale del d.lgs. 8 giugno 2001*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di Garuti, Cedam, 2002, p. 117 s. il quale rileva come «già ad un primo sguardo d'insieme, la c.d. parte speciale appaia assai circoscritta e sottodimensionata rispetto alla parte generale»; dello stesso avviso PIERGALLINI, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, cit., p. 69. Sulle possibili modalità di stesura della parte speciale che potevano essere seguite dal legislatore si vedano le considerazioni di DE SIMONE, *Persone giuridiche e diritto penale: i paradigmi di responsabilità ipotizzabili*, in CADOPPI (a cura di), *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*, Cedam, 2002, p. 79 ss.

<sup>(12)</sup> Per 'lacuna derivata' o 'lacuna di secondo grado' si intende un vuoto di disciplina che non si crea in seguito ad una deliberata tecnica frammentaria di tutela normativa prescelta dal legislatore, ma, al contrario, emerge solo a posteriori in seguito al verificarsi di nuovi fenomeni economici o di progressi tecnici che fanno sorgere nuove questioni di diritto. In argomento si rinvia al fondamentale lavoro di ENGISCH, *Einführung in das juristische Denken*, 4 Auflage, Stuttgart, 1968, trad. it. a cura di A. Baratta, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, 1970, p. 217 ss.; GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Giuffrè, 1993, p. 421 ss.

<sup>(13)</sup> Sul salto di qualità compiuto dal sistema della responsabilità da reato degli enti con l'introduzione nel d.lg. n. 231/2001 dei delitti di omicidio e delle lesioni personali colpose aggravate causati da violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro cfr. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, ESI, 2012, spec. p. 72 ss.; GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. 3, Jovene, 2011, p. 1943; DI GIOVINE, *Sicurezza sul lavoro, malattie professionali e responsabilità degli enti*, in *questa rivista*, 2009, p. 1325 ss.; RIVERDITI, *"Interesse o vantaggio" dell'ente e reati (colposi) in materia di sicurezza sul lavoro: cronistoria e prospettive di una difficile convivenza*, in *Arch. pen.*, 2011, p. 397 ss.; VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 695 ss.; DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 97 ss.; DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 322 ss.; ALDROVANDI, *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in *Ig. sic. lav.*, 2007, p. 571 ss.; AMATI, *La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in *Crit. dir.*, 2008, p. 31 ss.; BRICCHETTI - PISTORELLI, *Responsabili anche gli enti coinvolti*, in *Guida dir.*, 2007, n. 35, p. 40; D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 77 ss.; DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008*, in *Resp. civ. e prev.*, 2008, p. 1660 ss.; IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 55 ss. Sia inoltre consentito rinviare ai nostri *La sicurezza sul lavoro tra delega legislativa e responsabilità delle imprese per le "morti bianche": la legge 123/2007*, in *Studium iuris*, 2008, p. 255 ss.; *La responsabilità penale degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *La sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili della responsabilità datoriale*, a cura di De Vita-Esposito, ESI, 2010, p. 101.

all'integrazione del catalogo dei reati-presupposto della 231 con fattispecie quasi o del tutto inapplicabili, come quelle di cui agli artt. 25-*bis*, *quater* e *quater. 1*, rispettivamente, in materia di falsificazione di moneta, terrorismo internazionale e, soprattutto, mutilazioni genitali femminili, tralasciando così di completarlo con quei delitti che, invece, rappresentano i tipici illeciti d'impresa realizzati nell'ottica della massimizzazione del profitto dell'azienda, come ad esempio quelli ambientali e tributari <sup>(15)</sup>: è davvero difficile, se non impossibile, credere o anche solo lontanamente supporre che sia più frequente e probabile la realizzazione nell'interesse o vantaggio di una società commerciale di un delitto di mutilazione genitale femminile, che avviene sempre in contesti radicalmente illeciti ed abusivi, piuttosto che di un disastro ambientale originato da operazioni illecite o, ancora, dallo svolgimento di attività lavorative non a norma orientate a garantire un risparmio di spesa all'ente.

Come sovente accade, a mettere alle corde il nostro legislatore è stato ancora una volta il diritto sovranazionale.

Tra i punti salienti della Direttiva ambiente del 2008/99/CE, che era finalizzata a garantire uno *standard* di tutela dell'ecosistema particolarmente elevato in tutti i singoli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, anche attraverso il ricorso a sanzioni penali, spiccava quello che annoverava la previsione di un sistema di sanzioni dirette, dissuasive e proporzionate nei confronti degli enti nel cui interesse erano stati commessi reati ambientali <sup>(16)</sup>. Anzi, per le sue peculiari caratteristiche questa direttiva aveva destato le attenzioni della dottrina penalistica perché, ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del superamento della divisione delle materie in pilastri, già procedeva ad un suo sostanziale abbandono e, soprattutto, conteneva (o sembrava contenere) dei controversi obblighi comunitari di tutela penale <sup>(17)</sup>.

Al di là di ogni considerazione di merito di carattere più generale su tale Direttiva che condurrebbe troppo lontano, ciò che conta rilevare in questa sede è che proprio in seguito al suo impulso, ma con il consueto ritardo stigmatizzato dall'UE, il legislatore italiano è approdato nel 2011 alla prima, significativa, ma pur sempre incompleta, riforma dei reati ambientali al cui interno compariva per anche questo tipo di opzione politico-criminale che implementava la tutela penale dell'ecosistema tramite la previsione della responsabilità 'penale' delle società nel cui interesse o vantaggio erano commessi taluni reati 'verdi'.

## 2. IL PRIMO INSODDISFACENTE PASSO VERSO L'INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA 231: IL D.LG. N. 121/2011 E L'INSERIMENTO DELL'ART. 25-UNDECIES

L'art. 2 d.lg. 7 luglio 2011, n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale*

<sup>(14)</sup> Tale profilo di criticità del sistema della responsabilità degli enti era ben evidenziato, prima della recentissima riforma, da RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2013, p. 162 ss.

<sup>(15)</sup> L'incongruenza degli interventi legislativi volti ad integrare il catalogo dei delitti-presupposto del d.lg. n. 231/2001 era evidenziata da DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano*, cit., p. 657 ss.

<sup>(16)</sup> Per una disamina della Direttiva ambiente dell'UE e dei suoi profili penalistici si veda ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e «controlimiti» nell'adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, p. 233 ss.; SRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, ivi, 2008, p. 863 ss.; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1052 ss.

<sup>(17)</sup> Sul punto cfr. ancora ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e «controlimiti»*, cit., p. 235 ss.

dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") ha costituito il primo, importante passo per l'allargamento ai reati ambientali della responsabilità delle persone giuridiche. Questo articolo ha inciso sulla parte speciale del d.lg. n. 231/2001 introducendovi l'art. 25-*undecies* rubricato "Reati ambientali" che disponeva la responsabilità dell'ente per numerose contravvenzioni ambientali (inquinamento idrico, rifiuti, inquinamento atmosferico, ecc.), fatta salva l'incomprensibile eccezione delle violazioni dell'AIA <sup>(18)</sup>.

Più precisamente, il d.lg. n. 121/2011 ha previsto nell'art. 25-*undecies*, comma 1, lett. a) e b) la responsabilità degli enti per le due (marginali) contravvenzioni di nuovo conio inserite contestualmente nel codice penale, vale a dire l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, di cui all'art. 727-*bis* c.p., e la distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733-*bis*.

In secondo luogo, ha integrato il catalogo dei reati-presupposto con alcune fattispecie ambientali già in vigore da tempo e contemplate dal Testo Unico dell'Ambiente del 2006 (art. 25-*undecies*, commi 2 e 6); dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150 sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 25-*undecies*, comma 3); dalla l. 28 dicembre 1993, n. 549 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 25-*undecies*, comma 4); dal d.lg. 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento provocato dalle navi (art. 25-*undecies*, comma 5).

Più precisamente, le prime contravvenzioni richiamate sono quelle a tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'art. 137 TUA, modificato recentemente dal d.lg. 4 marzo 2014, n. 46, vale a dire: il divieto di effettuare scarichi di acque reflue industriali pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-*quattordices*, comma 1, che concerne la mancanza di autorizzazione integrata ambientale con riferimento a chi svolge le attività indicate); il divieto di effettuare uno scarico di acque reflue industriali pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente (fuori dai casi di cui all'art. 29-*quattordices*, comma 3, ossia di violazione delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, o di cui al comma 5, ossia di superamento dei valori limite); il divieto di effettuare scarichi di acque reflue industriali in relazione alle sostanze indicate superando i valori limite tabellari (salvo il fatto non costituisca più grave reato) o in violazione dei divieti di scarico di cui agli artt. 103 e 104 (divieto di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo); il divieto di sversamenti in mare da parte di navi o aeromobili qualora abbiano ad oggetto sostanze o materiali per i quali vi sia un divieto assoluto di sversamento imposto da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (salvo non sussista una preventiva autorizzazione dell'autorità competente e le altre condizioni richieste dal comma 13 dell'art. 137).

---

<sup>(18)</sup> Le caratteristiche ed i difetti di questa novella del 2011 sono trattate da SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del d.lg. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, p. 17 ss.; RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 1055 ss.



La seconda categoria di reati è contemplata nell'art. 256 TUA che concerne la gestione non autorizzata di rifiuti, anch'esso modificato dal d.lg. n. 46/2014. Nello specifico (fuori dai casi di cui all'art. 29-*quattordecies*, comma 1, che sanziona lo svolgimento delle attività indicate senza autorizzazione integrata ambientale) sono punite: le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; la realizzazione e gestione di discariche non autorizzate, anche destinate a smaltire rifiuti pericolosi; l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (queste ultime fattispecie sono previste dall'art. 25-*undecies*, comma 6), la miscelazione (compresa la diluizione) di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità (salvo autorizzazione) ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Il 25-*undecies*, in questa prima originaria versione, rinvia inoltre all'art. 257, comma 1, TUA il quale – nel primo periodo – punisce l'omessa bonifica dei siti, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, da parte di chiunque abbia cagionato l'inquinamento, sia con sostanze pericolose, sia con sostanze non pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio; nonché al secondo comma del medesimo art. 257 che punisce altresì chi non effettui la comunicazione di cui all'art. 242 alle autorità competenti nel caso si verifichi un evento potenzialmente inquinante o si individuino contaminazioni storiche.

Altra fattispecie annoverata tra i reati-presupposto è l'art. 258 TUA, il quale sanziona la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; rileva in particolare il comma 4, secondo periodo, secondo cui è applicata la pena di cui all'art. 483 c.p. (delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'ente può inoltre rispondere per il reato di cui all'art. 259 TUA, che punisce chi effettua una spedizione di rifiuti pericolosi o non pericolosi costituente traffico illecito ai sensi del reg. (CE) n. 259/1993, abrogato; per il reato di cui all'art. 260 TUA, che prevede il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi e ad alta radioattività; per il reato di cui all'art. 260-*bis* TUA, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, sul sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (si tratta di una serie di fattispecie che puniscono ai sensi dell'art. 483 c.p. l'inserimento di dati falsi nel certificato di analisi rifiuti utilizzato nel sistema Sistri; il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda Sistri e, quando necessaria, in assenza della copia del certificato analitico che identifica i rifiuti; nonché la stessa condotta, qualora il certificato di analisi dei rifiuti contenga false indicazioni sui rifiuti trasportati. In aggiunta è punito ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. il trasporto di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, con copia cartacea della scheda Sistri alterata fraudolentemente).

Vi è poi il rinvio all'art. 279 TUA che tutela l'aria e la riduzione delle immissioni in atmosfera e che punisce il superamento dei valori limite di emissione o delle prescrizioni vigenti quando tale superamento determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa. Infine, concludono il catalogo dei delitti contro l'ambiente inclusi nell'elenco del d.lg. n. 231/2001 (insieme ad altre fattispecie legate al commercio della flora e

della fauna selvatiche) le fattispecie che puniscono lo sversamento, doloso o colposo, provocato dalle navi in mare, delle sostanze inquinanti indicate di cui al d.lg. n. 202/2007.

Tuttavia, nonostante gli ambiziosi intenti, questa riforma si è rivelata sin da subito parziale e palesemente insoddisfacente, poiché limitata ai soli reati ambientali 'secondari', vale a dire a quelli di natura meramente contravvenzionale e colposa in materia di inquinamento idrico ed atmosferico, nonché in materia di rifiuti (come ad es. scarichi di acque contenenti sostanze pericolose o in violazione di specifici divieti o senza le prescritte autorizzazioni o con superamento dei valori soglia; esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, ecc., oppure l'inquinamento colposo provocato da navi) <sup>(19)</sup>.

Il suo evidente limite era quello di non includere nell'elenco tassativo dei reati-presupposto anche le fattispecie delittuose più gravi di natura codicistica in materia ambientale e di incolumità pubblica, utilizzate all'epoca del d.lg. n. 121/2011 dalla giurisprudenza per incriminare i fatti dolosi e colposi di più elevato disvalore offensivo, quali il disastro innominato e l'avvelenamento di acque di cui agli artt. 434 e 439 c.p. Ciò significava che un processo penale a carico di un ente collettivo poteva essere avviato solo per l'eventuale commissione nel suo interesse o vantaggio di alcuni fatti colposi di minore disvalore, ma non certamente per quelli di maggiore rilevanza e di natura dolosa capaci di produrre un macro-evento dannoso o pericoloso per l'ecosistema e per l'incolumità pubblica. Appariva però davvero poco ragionevole che un ente dovesse rispondere di condotte meramente pericolose o rischiose per l'ambiente o l'incolumità pubblica come lo sversamento di acque o l'immissione di gas al di sopra di limiti tabellari e non invece per quelle effettivamente produttive di un macro-evento dannoso per l'ecosistema come l'inquinamento o il disastro ambiente <sup>(20)</sup>.

Al netto di queste gravi pecche, il principale merito di quella scelta politico-criminale del 2011, secondo una parte della dottrina, sarebbe quindi stato quello di «portare l'ennesima smentita della tesi dell'incompatibilità dei reati colposi con la responsabilità dell'ente, facendo apparire tale tesi addirittura paradossale, se motivata con l'asserita violazione del principio di legalità. (...) Ad essere contraria alla volontà del legislatore sembra essere proprio, a questo punto, l'affermata incompatibilità dei reati colposi con la responsabilità degli enti, sicché appare quanto meno improprio parlare, a proposito delle interpretazioni dell'art. 5 d.lg. n. 231/2001 in chiave di compatibilità con i reati colposi, di "forzatura ermeneutica", di "interpretazione ortopedica", di "escamotage giuridico" o addirittura di interpretazione analogica *in malam partem* contraria al principio di legalità» <sup>(21)</sup>.

In realtà, anche sotto questo profilo l'introduzione dell'art. 25-*undecies* non pare risolutiva ed in grado di cancellare tutte le perplessità circa la compatibilità dei criteri ascrittivi della responsabilità degli enti con i reati colposi di evento <sup>(22)</sup>. I reati ambientali inclusi con tale articolo nel novero della parte speciale del d.lg. n. 231/2001 sono, a ben vedere, illeciti penali sensibilmente diversi da quelli di cui all'art. 25-*septies* (vale a dire l'omicidio e le lesioni

---

<sup>(19)</sup> EPIDENDIO - PIFFER, *La responsabilità degli enti per reati colposi*, in *D.lgs. n. 231 del 2001: dieci anni di esperienze nella legislazione e nella prassi*, in *Gli Speciali de Le società*, 2011, p. 41 s.

<sup>(20)</sup> In questo senso si vedano anche EPIDENDIO - PIFFER, *La responsabilità degli enti per i reati colposi*, cit., p. 41.

<sup>(21)</sup> Così EPIDENDIO - PIFFER, *La responsabilità degli enti per i reati colposi*, cit., p. 41.

<sup>(22)</sup> Per delle considerazioni critiche circa la compatibilità dei criteri ascrittivi dell'interesse o vantaggio con i reati colposi di evento e per ulteriori rinvii bibliografici sia consentito rinviare al nostro *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 2013.

personali colposi) che tanti dubbi hanno sollevato sin dalla loro introduzione, trattandosi di reati (in larga parte) di mera condotta e non di evento, rispetto ai quali non si sono mai posti problemi di adattabilità dei due criteri dell'interesse e del vantaggio. Una condotta colposa, invero, può tranquillamente essere realizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente perché foriera, ad esempio, di un risparmio di spesa; un evento come la morte o le lesioni personali, invece, non può mai essere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente<sup>(23)</sup>. Ciò nonostante, si deve rilevare che la giurisprudenza a tale riguardo ha privilegiato la prima soluzione ermeneutica orientata al perseguimento degli scopi di tutela della norma di cui all'art. 25-*septies* d.l.g. n. 231/2001 ma meno rispettosa del principio di legalità penale, riferendo l'interesse o il vantaggio – piuttosto che all'evento lesivo cagionato – alla precedente condotta negligente posta in essere dall'autore materiale in violazione della normativa cautelare<sup>(24)</sup>.

Si deve per inciso tenere conto che la natura colposa (o anfibia, tanto dolosa quanto colposa) della maggior parte delle nuove fattispecie presupposto di cui all'art. 25-*undecies* (fatta eccezione per gli artt. 258, comma 4, 260 e 260-*bis* TUA e l'art. 3-*bis* l. n. 150/1992) ha sollevato anche un'altra delicata questione, inducendo a verificare la compatibilità tra la colpa della persona fisica autore materiale del reato ed il criterio ascrittivo del reato all'ente dell'interesse di cui all'art. 5 d.l.g. n. 231/2001.

Privilegiando un'accezione soggettiva della nozione di interesse, che – coerentemente con quanto postulato dalla relazione illustrativa del d.l.g. n. 231/2001 – lo ricostruisce in chiave finalistico-psicologica, essa risulta difficilmente ravvisabile nelle ipotesi di responsabilità colposa in cui è assente la volontà della persona fisica esecutore materiale del reato<sup>(25)</sup>.

L'unica alternativa percorribile è stata considerata quella di recepire nell'applicazione dell'art. 25-*undecies* l'orientamento interpretativo formatosi con riferimento ancora una volta all'art. 25-*septies* e che ha adottato, al contrario, un concetto oggettivo di interesse, correlato non al fine perseguito dal soggetto agente, ma all'obiettiva idoneità della condotta illecita a procurare un beneficio al soggetto collettivo<sup>(26)</sup>. Così inteso il requisito, infatti, può essere riscontrato nella riduzione dei costi o dei tempi di produzione ottenuta mediante l'esercizio dell'attività in violazione delle complesse norme di settore<sup>(27)</sup>.

Infine, la riforma in parola ha posto anche altri problemi in sede applicativa, primo tra tutti

---

<sup>(23)</sup> Non essendo in questa sede possibile affrontare dettagliatamente i problemi sollevati dai reati colposi di evento in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, sia consentito rinviare ai lavori già citati in precedenza alla nota n. 13. Sulla possibile emersione dell'analogo tenore di questioni anche nello specifico contesto dei reati ambientali cfr. RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in <http://lexambiente.it>.

<sup>(24)</sup> Per una disamina degli arresti giurisprudenziali sull'art. 25-*septies* d.l.g. n. 231/2001 si rinvia per tutti all'analitica indagine di MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., p. 79 ss. Sul punto si veda anche la recente decisione delle Sezioni unite in cui è stato ribadito l'orientamento ermeneutico dominante: Sez. un., 1° settembre 2014, n. 38343.

<sup>(25)</sup> SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, n. 1, p. 165 s.; ID., *I requisiti dell'interesse e del vantaggio della società nell'ambito della responsabilità da reato dell'ente collettivo*, *ivi*, 2008, n. 3, p. 55 s. In giurisprudenza si veda Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3625, D'Azzo.

<sup>(26)</sup> Tale lettura è prospettata anche dalla *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione*, n. III/09/2011, a cura di Pistorelli-Scarcella, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), p. 30.

<sup>(27)</sup> In questo senso, con riferimento all'art. 25-*undecies*, la prospettiva accusatoria nel procedimento di cui alla Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635.

quello inerente all'individuazione del concetto di profitto passibile di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in materia di d.lg. n. 231/2001.

Pur non potendo approfondire questo aspetto per non allontanarci troppo dal tema oggetto di questo lavoro, è comunque il caso di rilevare che a tal proposito la Cassazione <sup>(28)</sup> (a fronte di un approccio più severo adottato dalla giurisprudenza di merito) ha recentemente accolto – proprio con riferimento ai reati ambientali – una nozione “restrittiva” di profitto. Secondo la Corte, infatti, tale concetto non può coincidere con il controvalore economico del danno causato all'ecosistema, ovvero con le somme *ex post* (ritenute) necessarie per sanare il danno ambientale e oggetto di pretesa risarcitoria, bensì consiste unicamente con il provento causalmente derivante dal reato presupposto. Inoltre, il sequestro non può avere ad oggetto una somma pari alla illecita diminuzione o all'illecito mancato aumento del passivo: esso deve intendersi in relazione ad un “ricavo introitato”, ad un reale accrescimento del patrimonio non decurtato dai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti. Infine, può essere disposto – in ragione della natura sanzionatoria della confisca a cui accede e dei principi di legalità e di irretroattività che rispetto a questa esplicano la loro portata garantista – solo ai fatti costituenti reato al tempo della loro realizzazione e non al momento successivo della percezione del profitto da parte dell'ente <sup>(29)</sup>.

### 3. I TENTATIVI INTERMEDI DELLA GIURISPRUDENZA DI COLMARE LA LACUNA: LA VICENDA ILVA ED IL RICORSO ALL'ART. 416 C.P.

Da quanto si è visto, l'assetto tracciato dalla novella del 2011 in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi per i delitti ambientali si era rivelato sin da subito poco soddisfacente, da un lato, lasciando senza presidio sanzionatorio i reati più gravi e, dall'altro, alimentando complessi ed ulteriori problemi in sede applicativa.

Proprio la necessità di fare fronte a tale lacuna derivata ancora presente nel sistema del d.lg. n. 231/2001 a causa del mancato inserimento nel catalogo presupposto di taluni fondamentali delitti ambientali, come il disastro ambientale all'epoca sussunto nell'art. 434 c.p., ha indotto la giurisprudenza ad agire creativamente *supplendi causa* e ad escogitare alternative esegetiche capaci di sopperire all'inerzia del legislatore, ma – come sempre – poco rispettose delle esigenze garantiste della legalità penale.

Segnatamente, nella nota vicenda ILVA il Gip, prima, ed il Tribunale del riesame, poi, hanno provato a colmare in via interpretativa questo vuoto normativo facendo leva sul delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. introdotto nell'art. 24-ter d.lg. n. 231/2001 nel novero dei reati che fondano la responsabilità diretta *ex crimine* dell'ente con l'art. 2 l. 15 luglio 2009, n. 94. A loro avviso, la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. – incriminando l'associazione finalizzata alla commissione di qualsiasi tipologia di delitti, senza limitazioni di sorta – rappre-

---

<sup>(28)</sup> Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, pubblicata in *Giur. it.*, 2014, p. 966 ss., con nota di MAIELLO, *La confisca ex d.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*.

<sup>(29)</sup> Tali punti sono stati fissati dalla menzionata decisione Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, cit., ad avviso della quale «il decreto che ha disposto il sequestro preventivo avrebbe dovuto estromettere, ai fini della corretta determinazione del profitto confiscabile, tutte le condotte associative anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha esteso il catalogo dei reati presupposto al delitto di cui all'art. 416 c.p., e tutte le violazioni in materia ambientale anteriori all'entrata in vigore del d.lg. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha esteso la responsabilità dell'ente per le violazioni della disciplina ambientale».

sentava il veicolo per rendere rilevante ai sensi del d.lg. n. 231/2001 qualsiasi delitto commesso all'interno di un gruppo criminoso organizzato, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel catalogo dei reati-presupposto e, dunque, anche il disastro ambientale di cui all'art. 434 c.p. <sup>(30)</sup>.

Tale soluzione ermeneutica era stata però fortemente avversata dalla dottrina <sup>(31)</sup>, sostenendo che potesse alimentare il rischio dell'attribuzione di un surrettizio rilievo a reati che, pur essendo in concreto oggetto del programma criminoso del sodalizio, non erano tuttavia compresi a livello normativo negli artt. 24 ss. d.lg. n. 231/2001. Si era osservato che in tal modo si registrava in via extra-legislativa un'indebita dilatazione della responsabilità amministrativa degli enti ad una serie indefinita e non predeterminabile di delitti; ciò non tanto con riguardo agli illeciti già facenti parte del novero dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 ss. d.lg. n. 231/2001, per i quali l'ente dovrebbe aver già effettuato la prescritta mappatura dei rischi ed approntato le necessarie procedure di controllo, quanto soprattutto con riferimento agli illeciti non previsti nell'elenco dei reati rilevanti, per i quali l'ente potrebbe trovarsi, in tutto o in parte, privo di copertura <sup>(32)</sup>.

Ancora, si era rilevato che quest'alternativa esegetica avrebbe determinato «il dissolvimento di due capisaldi del sistema della responsabilità amministrativa da reato: il principio di legalità e la funzione di prevenzione generale dei meccanismi di mappatura dei rischi e di approntamento delle necessarie procedure di controllo, *a priori*, di una 'colpa di organizzazione' conforme al parametro della responsabilità personale. L'esposizione dell'ente a conseguenze sanzionatorie discendenti dalla omessa prevenzione di reati diversi da quelli che, per legge, avrebbe dovuto sapere di avere l'obbligo di prevenire, avrebbe inesorabilmente spazzato via entrambi» <sup>(33)</sup>.

Al fine di evitare tali rischi, era stata avanzata l'idea di valorizzare l'efficacia selettiva del catalogo dei reati presupposto del d.lg. n. 231 del 2001 – riconducibile a valutazioni di meritevolezza/bisogno/necessità di pena di esclusiva pertinenza del legislatore –, ritenendo l'art. 416 c.p. applicabile solo nell'ipotesi di reati scopo già inseriti nel catalogo dei reati presupposto <sup>(34)</sup>.

Tale controversia è stata composta dalla decisione della suprema Corte che, ribaltando in fase cautelare il menzionato provvedimento di sequestro emesso nei confronti di RIVA F.I.R.E. S.p.a. nel caso ILVA, ha condiviso la seconda impostazione reputandola più conferente con le esigenze di garanzia sottese al principio di stretta legalità in materia penale <sup>(35)</sup>. Secondo la Cassazione, quindi, l'art. 416 c.p. non può essere considerato il *passé-partout* per far entrare nel sistema della 231 qualsiasi tipo di illecito, a prescindere dalla sua formale introduzione nella relativa c.d. parte speciale; diversamente si finirebbe con il prendere «in considerazione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti una serie di fattispecie di reato (segnatamente il disastro innominato, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) del tutto estranee al catalogo dei

---

<sup>(30)</sup> SANTORIello, *Sull'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali*, in *Riv. resp. amm. enti*, 2013, 2, p. 189.

<sup>(31)</sup> Sul punto si veda MAIELLO, *La confisca ex d.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, cit., p. 966 ss.

<sup>(32)</sup> In tal senso cfr. DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, cit.

<sup>(33)</sup> Così, MAIELLO, *La confisca ex d.lgs. n. 231/2001 nella sentenza Ilva*, cit., p. 966 ss.

<sup>(34)</sup> DELLA RAGIONE, *La confisca per equivalente nel diritto penale tributario*, cit.

<sup>(35)</sup> Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635.

reati presupposto e come tali inadeguate a fondare una responsabilità dell'ente ai sensi del d.lg. n. 231/2001»<sup>(36)</sup>.

A tal riguardo, la suprema Corte ha avuto anche la cura di precisare che la rilevanza di quelle fattispecie di reato non può essere indirettamente recuperata nella diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, perché in questo modo la norma di cui all'art. 416 c.p. (norma come visto ricompresa nell'elenco dei reati che possono generare la responsabilità dell'ente), «si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal d.lg. n. 231/2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo, a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo»<sup>(37)</sup>.

Tale pronuncia ribadiva, quindi, l'impossibilità di attrarre il disastro ambientale e gli altri eco-reati più significativi (allora ricondotti con forzature ermeneutiche di non poco momento negli artt. 434 ss. c.p., in assenza di una puntuale disciplina normativa<sup>(38)</sup>) nell'orbita del sistema della responsabilità da reato degli enti e, anzi, evidenziava ulteriormente l'asimmetria e la sproporzione di quest'ultimo in materia ambientale, confermando implicitamente che esso poteva trovare applicazione per gli eco-reati meno gravi commessi nell'interesse o vantaggio dell'ente, ma non anche per quelli di portata offensiva decisamente più rilevante.

#### **4. LA TAPPA DEFINITIVA (?): LA L. N. 68/2015 E L'AMPLIAMENTO DELL'ART. 25-UNDECIES D.LG. N. 231/2001 AL DISASTRO E ALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE**

Proprio allo scopo di far fronte a tali esigenze di tutela emerse sul versante della responsabilità delle persone giuridiche il legislatore, nell'ambito della più ampia ed organica riforma dei reati ambientali realizzata con la recentissima l. 22 maggio 2015, n. 68 intitolata "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha proceduto finalmente a completare il quadro degli ecoreati da cui può scaturire la responsabilità degli enti ex d.lg. n. 231/2001.

Nell'ambito di questo intervento novellistico, che ha avuto il merito principale di introdurre nel nuovo Titolo VI-bis della Parte speciale del codice penale rubricato *Dei delitti contro l'ambiente* le tanto attese – soprattutto dopo la sentenza del 2015 della Sezione I della suprema Corte relativa alla vicenda Eternit<sup>(39)</sup> – fattispecie di inquinamento e disastro ambientale,

<sup>(36)</sup> Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, cit.

<sup>(37)</sup> Così, Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 3635, cit.

<sup>(38)</sup> Non potendo approfondire tale aspetto in questa sede, per una ricostruzione degli orientamenti interpretativi invalsi nella giurisprudenza in materia di eco-reati prima della recentissima riforma del 2015 si rinvia a GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Grosso - Padovani - Pagliaro, Giuffrè, 2008, p. 468 ss.; C. cost., 1° agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3529 ss., con nota di GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, *ivi*, p. 3539 ss.

<sup>(39)</sup> Gli snodi principali di questa decisione della Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941, Schmidheiny, con cui sono stati prosciolti tutti gli imputati per il delitto di disastro innominato aggravato di cui all'art. 434, comma 2, c.p. per maturata decorrenza dei termini di prescrizione, sono ricostruiti da GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Alla base della sentenza c'è stata la constatazione che il reato in questione, per le sue caratteristiche strutturali, doveva ritenersi consumato non nel momento cronologicamente recente del verificarsi delle morti per inalazione delle sostanze tossiche emesse dallo stabilimento produttivo, ma in quello decisamente più risalente della cessazione dell'attività produttiva retrodatata al 1986, anno di definitiva chiusura degli impianti. Pur comprendendo, cioè, le condivisibili

sebbene tramite formulazioni linguistiche tutt'altro che inappuntabili <sup>(40)</sup>, uno degli altri pilastri su cui è stata fondata la revisione della tutela penale dell'ecosistema è rappresentato dall'irrobustimento della risposta punitiva sul terreno della 231 <sup>(41)</sup>. Il legislatore, cioè, ha ritenuto che un miglioramento del livello di protezione apprestato dall'ordinamento giuridico nei confronti di beni giuridici fondamentali come l'ambiente e l'incolumità pubblica passasse anche tramite l'inserimento della responsabilità da reato degli enti per la commissione dei più gravi reati ambientali di inquinamento e disastro nell'interesse o vantaggio dell'ente.

All'esito di questa riforma, l'art. 25-*undecies* d.lg. n. 231/2001 ha cambiato profondamente volto, poiché le originarie lett. *a)* e *b)* del primo comma sono state dislocate nelle lett. *f)* e *g)* ed i nuovi e più gravi reati ambientali di recente conio sono stati, invece, collocati in apertura, peraltro con cornici edittali congruamente più elevate in ragione del loro più marcato disvalore lesivo.

Nell'odierna formulazione, l'art. 25-*undecies* dispone, quindi, che all'ente si applica:

«*a)* per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

*b)* per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

*c)* per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

*d)* per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

*e)* per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

*f)* per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

*g)* per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote».

---

istanze di tutela promananti dagli innocenti ammalatisi o deceduti a causa della contaminazione delle zone adiacenti e circostanti gli stabilimenti industriali, la S.C. si è trovata chiusa in un vicolo cieco a causa della mancanza nel nostro sistema penale di una norma incriminatrice *ad hoc* in materia di disastro ambientale e non ha potuto far altro che dichiarare la prescrizione del reato di disastro innominato previsto dall'art. 434, comma 2, c.p. nell'ambito del quale, già con una discutibile forzatura interpretativa, erano stati sussunti i fatti: «ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. Un giudice sottoposto alla legge tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto» (così il P.G. in *Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit, 19 novembre 2014*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)).

<sup>(40)</sup> Evidenziano le molte criticità contenute nelle più importanti figure delittuose introdotte nel nuovo titolo VI-*bis* della parte speciale del codice penale, vale a dire il disastro e l'inquinamento ambientale STRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, *ivi*.

<sup>(41)</sup> Le diverse traiettorie lungo le quali si è dipanata la recentissima riforma dei reati ambientali sono analizzate da RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Giappichelli, 2015, il quale rileva come, al fine di apprestare una più energica tutela dell'ecosistema, si sia proceduto lungo tre direttrici diversi: 1) l'inserimento di nuove fattispecie incriminatrici, circostanze aggravanti e misure ablatorie di natura patrimoniale nel codice penale; 2) la valorizzazione in chiave di attenuazione della risposta punitiva delle condotte di ripristino o bonifica dei siti contaminati da parte del reo autore di uno dei più gravi delitti ambientali; 3) la previsione di un meccanismo di non punibilità sopravvenuta incentrato su condotte postfatto del reo; 4) l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per tutte le figure criminose di matrice ambientale principali.

Inoltre, il nuovo comma 1-*bis* introdotto con la stessa riforma prevede che:

«Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)*».

Ad un primo sguardo, la scelta del legislatore risulta coerente e funzionale al perseguimento degli obiettivi che si prefiggeva inserendo nel catalogo dei reati-presupposto della 231 tutti i nuovi delitti più gravi in materia di ambiente e incolumità pubblica di contestuale elaborazione, prevedendo, dunque, la possibilità di ascrivere all'ente i delitti di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* e *quater* c.p., anche quelli colposi (art. 452-*quinquies* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), nonché quelli commessi nell'ambito di associazioni per delinquere anche di tipo mafioso (art. 452-*octies* c.p.).

Non di meno anche i compassi sanzionatori per le varie figure criminose sembrano calibrati in modo coerente con il principio di proporzione e con le istanze special-preventive positive, essendo previste sanzioni pecuniarie differenti per i vari reati-presupposto, in ragione della loro rispettiva gravità, nonché, per quelle fattispecie più significative indicate dalle lett. *a)* e *b)*, anche eventuali sanzioni interdittive.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi, la nuova disciplina della responsabilità da reato degli enti per i delitti ambientali risulta inappagante, rivelandosi insoddisfacente sia sul versante del catalogo dei reati-presupposto che continua a presentare vistose ed irrazionali lacune, sia su quello della dosimetria sanzionatoria dove ad uno sguardo più attento si ravvisano cornici di pena identiche per illeciti sensibilmente diversi e, soprattutto, cornici edittali irragionevolmente contrastanti con talune già previste dal legislatore.

## 5. I LIMITI DI ALCUNE OPZIONI POLITICO-CRIMINALI: A) IL MANCATO RICHIAMO DELL'ART. 452-TER C.P.

In particolare, sul primo fronte, le principali perplessità emergono in ordine all'opinabile scelta (o censurabile distrazione?) del legislatore di non inserire nella 'parte speciale' del d.lg. n. 231/2001 anche la fattispecie di cui all'art. 452-*ter* c.p. che disciplina il delitto di "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale", introducendo così una peculiare ed insolita deroga alla figura generale di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto descritta dall'art. 586 c.p.

Se, invero, può anche essere tollerata la mancata inclusione nella parte speciale del d.lg. n. 231/2001 di una figura criminosa dal disvalore sociale sensibilmente meno rilevante rispetto alle altre di nuova creazione, come quella del mancato impedimento del controllo dei luoghi da parte delle autorità di vigilanza di cui all'art. 452-*septies* c.p., risulta invece difficilmente comprensibile quella di un delitto così grave come quello descritto dall'art. 452-*ter* c.p.

L'unica ipotesi plausibile per spiegare questa strana 'omissione' è che il legislatore abbia reputato il nuovo delitto di morte o lesioni cagionati da un inquinamento ambientale piuttosto che una fattispecie incriminatrice autonoma, una mera figura circostanziale del delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p. già espressamente inserito nel catalogo dei reati-presupposto; partendo da tale presupposto ha forse ritenuto applicabile il d.lg. n. 231/2001 al reato in questione a prescindere da un rinvio testuale ed esplicito all'art. 452-*ter* c.p. anche nell'art. 25-*undecies* del decreto.



Non di meno, una simile soluzione ermeneutica non risulta pienamente convincente, soprattutto se si muove dal presupposto che la responsabilità da reato degli enti abbia una natura sostanzialmente penale <sup>(42)</sup>. Essa, infatti, si fonderebbe su una violazione del principio di legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost., nella sua duplice articolazione della riserva di legge e del divieto di analogia, ammettendo un ampliamento del catalogo dei reati in via interpretativa tramite il contributo della giurisprudenza che potrebbe decidere di innestarvi anche una fattispecie non espressamente richiamata <sup>(43)</sup>. In ogni caso, risulterebbe anche difficilmente conciliabile con le norme di disciplina interne alla 231 e con quelle generali in materia di illecito amministrativo, dal momento che sia l'art. 2 del d.lg. n. 231/2001 che l'art. 1 della l. n. 689/1981 enunciano il principio di legalità escludendo il ricorso ad applicazioni analogiche da parte del giudice.

Altrettanto inspiegabilmente rimane fuori dal catalogo dei reati presupposto anche il nuovo delitto di omessa bonifica dei siti contaminati di cui all'art. 452-terdecies c.p., nonostante – come si è visto nel § 3 – vi rientri la contravvenzione extra-codicistica di omessa bonifica contemplata dall'art. 257 del Testo Unico dell'Ambiente. Quest'altra svista del legislatore ingenera esiti manifestamente irragionevoli, consentendo di ascrivere all'ente l'ipotesi contravvenzionale meno grave descritta nel testo unico dell'ambiente del 2006, non però quella più grave di natura delittuosa tracciata dall'art. 452-terdecies del codice penale <sup>(44)</sup>. Appare davvero incomprensibile per quale ragione l'ente debba essere chiamato a rispondere solo se il fatto integra la figura secondaria e residuale di cui all'art. 257 d.lg. n. 156/2006 e non anche quando configuri la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 452-terdecies c.p. Peraltro, una simile disarmonia della disciplina potrebbe anche generare qualificazioni giuridiche strumentali dei fatti di omessa bonifica all'interno dei capi di imputazione, inducendo le procure ad optare per la contestazione dell'ipotesi contravvenzionale quando abbiano intenzione di attingere anche l'ente coinvolto nel reato ambientale e di quella delittuosa quando l'ente sia già stato coinvolto nel processo tramite altre fattispecie incriminatrici.

---

<sup>(42)</sup> Sul problema della natura giuridica della responsabilità degli enti collettivi si veda, tra i tanti, DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistica*, ETS, 2012, p. 324 ss.; MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d.lg. n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 879 ss.; DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Giuffrè, 2002, p. 237 ss.; nonché, sia consentito, il nostro *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 151 ss. Da ultimo, si veda sul punto anche la recente e non chiarissima decisione delle Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, con nota critica di BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma punitivo del "sistema 231"*, in *Le società*, 2015, p. 215 ss. Dopo aver bollato in maniera superficiale «le dispute definitorie e classificatorie» sulla natura giuridica come «disquisizioni d'impronta prevalentemente teoretica» ed aver affermato in maniera apodittica che «senza dubbio, il sistema di cui si discute costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un *tertium genus*, se si vuole», la stessa decisione – poche righe dopo – afferma in modo contraddittorio che «parimenti non è dubbio che il complesso normativo in esame (...) abbia evidenti ragioni di continuità con l'ordinamento penale (...) sicché (...) è doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale». Pur essendo intervenuta con intenti chiarificatori, questa decisione non apporta alcun contributo concreto alla diatriba sulla natura giuridica, ma ricade nel consueto e ripetuto errore di qualificarla come *tertium genus* e di trattarla come una responsabilità penale vera e propria, dimenticando che il dato formale della qualifica oggi è aspetto del tutto recessivo nella qualificazione di una sanzione e di una responsabilità contando – secondo l'oramai granitico orientamento della CEDU – soprattutto l'aspetto sostanziale. In termini critici sulla decisione cfr. BARTOLI, *Le Sezioni Unite prendono coscienza*, cit., p. 220 ss.

<sup>(43)</sup> Per un analogo punto di vista cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 70.

<sup>(44)</sup> In tal senso cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 69.

### 5.1. (Segue...) b) l'equiparazione delle sanzioni per il disastro e l'inquinamento colposi

Come si accennava in precedenza, le incongruenze della riforma affiorano anche su un secondo versante, quello della dosimetria sanzionatoria.

In particolare, la prima contraddizione è quella che si riscontra nella lett. c) dell'art. 25-*undecies* laddove è prevista – ancora una volta in modo presumibilmente inconsapevole – una medesima cornice edittale (la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote) per i fatti di disastro ed inquinamento ambientale colposi contemplati all'art. 452-*quinquies* c.p. e puniti, invece, nella fattispecie codicistica con pene sensibilmente diverse.

In questa nuova disposizione del d.lg. n. 231/2001 il legislatore si è limitato a comminare l'entità della risposta sanzionatoria nei confronti degli enti «per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*», trascurando di considerare che la fattispecie incriminatrice richiamata al suo interno (l'art. 452-*quinquies* c.p. per l'appunto) non uniforma affatto le due differenti condotte di disastro ed inquinamento ambientale se commesse a titolo colposo, bensì conserva il loro autonomo e diverso disvalore prevedendo l'applicazione delle analoghe riduzioni di pena in termini proporzionali, ma rapportate ragionevolmente alle diverse cornici edittali delle altre figure delittuose cui rinvia. La fattispecie colposa codicistica dei reati di inquinamento e disastro ambientali è, infatti, costruita *per relationem* con le figure delittuose base di cui, rispettivamente, agli artt. 452-*bis* e *quater* c.p., determinando la pena tramite la riduzione di quella edittalmente comminata per ciascuna delle due distinte ipotesi dolose; più precisamente, l'art. 452-*quinquies* dispone che «Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. // Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Ad un più attento sguardo, l'opzione politico-criminale compiuta dal legislatore sul terreno del d.lg. n. 231/2001 rispetto ai fatti colposi risulta, quindi, stridente con i principî di ragionevolezza, uguaglianza, proporzione ed adeguatezza della risposta punitiva, poiché finisce con l'equiparare ed appiattare per i soli enti due fattispecie che, invece, per le persone fisiche presentano sostanziali differenze di disvalore sia nelle ipotesi dolose che in quelle colpose. Ed infatti, il disastro ambientale doloso – proprio in ossequio ai precedenti principî – è punito nell'art. 452-*quater* c.p. con pene sensibilmente più elevate rispetto al mero inquinamento doloso di cui al precedente art. 452-*bis* c.p., contemplando la pena della reclusione da cinque a dieci anni in luogo della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 euro a 100.000 euro; analogamente, il disastro colposo è sanzionato in modo decisamente più rigoroso rispetto all'inquinamento colposo: l'art. 452-*quinquies* c.p., come si è visto poc'anzi, infatti, pur accorpando topograficamente le due condotte colpose in un'unica disposizione incriminatrice, di fatto, traccia cornici sanzionatorie diverse per l'una e per l'altra fattispecie.

La scelta dell'art. 25-*undecies* di predisporre una medesima cornice di pena per i fatti di inquinamento e di disastro colposi dell'ente sembra introdurre un'evidente antinomia nel sistema della tutela penale dell'ambiente, parificando sul versante sanzionatorio due comportamenti che, altrove, invece, nelle fattispecie principali richiamate dall'art. 25-*undecies* sono tenuti nettamente differenziati <sup>(45)</sup>.

<sup>(45)</sup> In tal senso cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 70.

Le perplessità sul punto non possono essere smussate osservando che l'equiparazione delle due figure colpose è solo apparente e formale, ma non anche sostanziale, poiché non è prevista per entrambe una comune pena fissa, rispetto alla quale anche in materia di responsabilità degli enti sono stati compiuti di recente dallo stesso legislatore passi indietro per rimuovere compassi edittali altrimenti illegittimi, come ad esempio nell'ipotesi dell'art. 25-*septies* d.lg. n. 231/2001 modificato con il d.lg. n. 80/2008 per eliminare la sanzione fissa contemplata nella sua originaria versione per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. <sup>(46)</sup>.

La notevole ampiezza della forbice edittale comminata nell'art. 25-*undecies*, lett. c) per i fatti di inquinamento e disastro ambientale colposi (sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote), pur consentendo di graduare tramite la discrezionalità del giudice la risposta punitiva in maniera modulata in base all'oggettiva, differente, portata lesiva delle due condotte, finisce pur sempre per contraddire la scelta compiuta nelle due nuove norme incriminatrici richiamate di segnare la loro diversa carica offensiva già a livello di comminatoria legale. Peraltro, la previsione di una sanzione graduabile tra un minimo ed un massimo è un vero e proprio 'obbligo' per il legislatore, pena la declaratoria di illegittimità costituzionale; non può, dunque, rappresentare un aspetto in grado di dimostrare la coerenza della nuova disposizione con quelle codicistiche in cui le ben diverse cornici edittali previste dalle fattispecie di inquinamento e disastro colposi rimarcano in modo chiaro ed immediato per le persone fisiche la loro differenza di disvalore. Il rischio di questa soluzione normativa è quello di alimentare dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sostanziandosi nella previsione per uno stesso fatto di risposte sanzionatorie diversamente calibrate per gli enti e per le persone fisiche.

### 5.2. (Segue...) c) l'irragionevole richiamo dell'art. 452-*octies* c.p.

La seconda incomprensibile scelta sul versante sanzionatorio è quella che scaturisce dall'art. 25-*undecies*, lett. d) nel quale il legislatore – sorretto dal condivisibile obiettivo di definire una strategia politico-criminale più efficace nei confronti delle associazioni criminali qualificate per la commissione di reati ambientali – ha introdotto la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per la fattispecie aggravata di cui all'art. 452-*octies* c.p., prevedendo l'inflazione in tal caso di una sanzione pecuniaria da trecento a mille quote <sup>(47)</sup>.

Questa soluzione – per una sorta di eterogenesi dei fini – è destinata a produrre un'irragionevole e paradossale effetto opposto rispetto a quello auspicato di implementazione della tutela penale dell'ambiente rispetto alla criminalità organizzata soprattutto di tipo mafioso, dal momento che finisce con il comminare una cornice sanzionatoria più blanda di quella che

---

<sup>(46)</sup> L'art. 25-*septies* d.lg. n. 231/2001 nella versione originaria, risalente alla l. n. 123/2007, comminava a livello edittale una sanzione pecuniaria fissa di mille quote per i delitti di omicidio e di lesioni personali colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p., equiparando *quoad poenam* due delitti dal disvalore sociale considerevolmente diverso. Per ovviare a tale incongruenza difficilmente compatibile con il principio di proporzione e ragionevolezza della risposta punitiva, il legislatore nell'ambito dell'ampio riordino della materia della sicurezza sul lavoro è tornato sui suoi passi, eliminando questa aporia e prevedendo, con l'art. 300 d.lg. n. 81/2008, la riformulazione della dosimetria sanzionatoria dell'art. 25-*septies*, sia tramite l'eliminazione della pena fissa, sia tramite la distinzione tra l'omicidio e le lesioni personali colpose. Sul punto sia consentito rinviare al nostro *La responsabilità penale degli enti per gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 121 ss.

<sup>(47)</sup> In argomento si veda RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 49 ss.; nonché, sia consentito, il nostro art. 452-*octies*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini - Gatta, Ipsoa, 2015, in corso di pubblicazione.

altrimenti sarebbe stata oggi applicabile ai gruppi criminali associati, anche quelli appartenenti alle c.d. "ecomafie".

Essa sembra, invero, dimenticare che il catalogo dei reati-presupposto del d.lg. n. 231/2001 già annovera i delitti di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. a partire dal 2009, prevedendo in caso di loro commissione sanzioni più severe di quelle introdotte nel nuovo comma dell'art. 25-*undecies* <sup>(48)</sup>.

Come peraltro già si è accennato nelle pagine precedenti, l'art. 24-*ter* d.lg. n. 231/2001 – introdotto nella c.d. parte speciale con l'onnicomprensivo pacchetto sicurezza del 2009 e, segnatamente, con l'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – commina per quei reati (a prescindere dai delitti scopo per la cui commissione l'associazione è stata organizzata) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e quelle interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno <sup>(49)</sup>. Ciò significa che nel caso di ogni altro reato associativo commesso nell'interesse o vantaggio di un ente collettivo, le sanzioni irrogabili saranno sensibilmente più severe, non solo perché il minimo della sanzione pecuniaria è più elevato, essendo quattrocento quote e non trecento, ma soprattutto perché è prevista l'applicazione congiunta anche di una delle sanzioni interdittive per la durata minima di un anno.

L'applicazione congiunta e obbligatoria delle sanzioni interdittive non consente di salvare da censure sotto il profilo dell'uguaglianza-ragionevolezza e della proporzione neanche le sanzioni pecuniarie previste per l'art. 416 c.p. che vanno da trecento ad ottocento quote, fatto salvo il comma 6 dello stesso articolo per il quale valgono quelle più severe descritte dal comma 1 dell'art. 24-*ter* d.lg. n. 231/2001; anche rispetto a questo reato considerato meno grave altrove, le odierne sanzioni (che invece equiparano il 416 e il 416-*bis* c.p. senza alcuna eccezione, facendo sorgere anche sotto questo profili dubbi di ragionevolezza analoghi a quelli già esposti in precedenza per l'inquinamento ed il disastro ambientale) risultano più blande.

Più che colmare, dunque, una lacuna esistente nel sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche, l'inserimento dell'art. 452-*octies* c.p. sortisce l'esito opposto di introdurre un'incomprensibile disciplina di favore per le associazioni finalizzate alla commissione di reati ambientali, rischiando, peraltro, di alimentare seri e fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza, a causa del trattamento sanzionatorio più mite di cui finiscono per godere gli enti per i delitti associativi finalizzati alla realizzazione dei più gravi delitti ambientali del Titolo VI-*bis* della parte speciale del codice penale <sup>(50)</sup>.

## 6. CONCLUSIONI

Le lacune derivate, le equiparazioni indebite tra fattispecie diverse e le cornici edittali irrazionali rispetto ad altre tracciano un quadro poco confortante delle disposizioni che hanno introdotto la responsabilità degli enti anche per i nuovi e più gravi reati ambientali.

Alla luce di quanto visto sinora, il legislatore sembra aver fatto una riforma incompleta ed inappagante, dove le luci apparentemente abbaglianti che avvolgono in lontananza il tanto atteso *novum* normativo sono in realtà offuscate dalle lunghe ombre che si stagliano sullo

---

<sup>(48)</sup> Per approfondimenti sulla struttura dell'art. 24-*ter* d.lg. n. 231/2001 e sui suoi profili problematici si rinvia per tutti al recente lavoro di MINO, *La responsabilità degli enti, in Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di B. Romano, Giappichelli, 2015, p. 265 ss.

<sup>(49)</sup> MINO, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 281 ss.

<sup>(50)</sup> Sul punto sia consentito rinviare al nostro art. 452-*octies*, cit.

sfondo ad uno sguardo più attento. Una disamina ravvicinata del novellato art. 25-*undecies* d.lg. n. 231/2001 mostra come uno degli archi portanti su cui poggia il recente intervento di inasprimento della risposta punitiva nei confronti dei più gravi delitti contro l'ambiente e contro l'incolumità pubblica – l'introduzione della responsabilità 'penale' delle persone giuridiche – presenti già dei difetti strutturali congeniti che rischiano di minarne le fondamenta.

Come troppo spesso accade, si è così affidato al mare aperto del diritto vivente un testo normativo che invece di risolvere il problema per il quale era stato concepito (l'irrobustimento della risposta punitiva nei confronti degli eco-reati più allarmanti commessi nell'esercizio di attività di impresa) finisce con l'essere foriero di altri problemi ancor più complessi, a causa delle troppe imperfezioni di cui è costellato.

Difficile anche solo provare a fare previsioni su come si orienterà la giurisprudenza rispetto all'applicazione o meno del d.lg. n. 231/2001 per i fatti di cui all'art. 452-*ter* c.p. non espressamente inserito nella c.d. parte speciale del decreto; oppure rispetto all'equiparazione delle due fattispecie di disastro e inquinamento colposi per i soli enti operati nell'art. 25-*undecies*, lett. c); o ancora rispetto all'irragionevole cornice edittale prevista nell'art. 25-*undecies*, lett. d) per le associazioni (anche mafiose) finalizzate alla commissione di eco-reati che garantisce loro un regime di favore rispetto alle associazioni di cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. per le quali l'art. 24-*ter* d.lg. n. 231/2001 commina, invece, sanzioni più severe. Teoricamente, la responsabilità degli enti non potrebbe scaturire dal delitto di morte o lesioni come conseguenza di un inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*ter* c.p. non essendo questo compreso nell'elenco tassativo dell'art. 25-*undecies*, pena la violazione del principio di legalità; così come non potrebbe discendere dall'art. 25-*undecies*, lett. c) rispetto al quale dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e adeguatezza della risposta punitiva a causa dell'equiparazione incoerente dei reati di inquinamento e disastro colposo che, invece, ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p. sono dotati di cornici di pena autonome e differenti; analogamente, infine, non potrebbe essere desunta neanche dall'art. 25-*undecies*, lett. d) pena la violazione ancora più eclatante dei medesimi principi poc'anzi citati: rispetto a tale articolo, anzi, dovrebbe essere sollevata un'altra questione di legittimità costituzionale con esiti, però, ancor più problematici sul terreno del diritto intertemporale a causa della sua strana natura di norma più favorevole per il reo.

Sullo sfondo di tali complesse questioni settoriali, scaturite dalla sciatteria legislativa che caratterizza alcune delle norme che hanno esteso la responsabilità degli enti collettivi ai nuovi e più gravi reati ambientali, aleggia un inquietante interrogativo di portata generale che lascia presagire *mala tempora* per la già martoriata legalità penale: se queste disposizioni così imprecise ed imperfette sono l'esito di un *iter legis* articolato e poli-fasico, tipico di un sistema bicamerale perfetto, in cui è previsto il doppio vaglio di Camera dei Deputati e Senato prima della definitiva approvazione, come saranno le norme forgiate nel prossimo futuro se e quando, all'esito della imminente (?) riforma costituzionale <sup>(51)</sup>, il Senato non avrà più competenze legislative in materia penale e lo scrutinio dei testi normativi sarà affidato ad un'unica Camera?

---

<sup>(51)</sup> Sulla proposta di riforma presentata nel corso della XVII Legislatura dal Governo Renzi in data 8 aprile 2014 (A.S. n. 1429) ed attualmente al vaglio delle Camere, diretta a modificare profondamente la composizione e le attribuzioni del Senato della Repubblica si rinvia a MANZELLA, *La riforma del bicameralismo*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it); SGRÒ, *Riforma del Senato e contrappesi democratici*, ivi; CHIRULLI, *La riforma del Senato della Repubblica*, in [www.os-servatorioaic.it](http://www.os-servatorioaic.it).

